



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 53 del 03 maggio 2020

DIPARTIMENTO SANITA' (DPF)

Oggetto: "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Servizio Contratti erogatori privati – DPF06

L'Estensore
Dr.ssa Rosaria Di Giuseppe
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Vacante

Al Direttore REGIONALE

data:

Prot. n. **/20/DPF**

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dr. Claudio D'Amario

(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **2020**

Prot.n RA/ 129459 /20

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **2020**

Prot.n RA/ 129459 /20



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”* convertito con modificazioni in Legge n. 13/20 del 5 marzo 2020, GU n. 61 del 9 marzo 2020;

RICHIAMATE l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* e l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.639 del 25 febbraio 2020 che definisce le procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;



Al Presidente della Regione

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;

VISTI il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTA la legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che ha impartito nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*

VISTE le Circolari del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE, nello specifico,



Al Presidente della Regione

- la Circolare del Ministero della salute 0009774 – 20/03/2020 – DGPRE –P “Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito i sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS – CoV-2”;
- la Circolare del Ministero della Salute 0007865-25/0372020 - DGPROGS – MDS – P “ *Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID – 19* “ che nel prevedere, tra l’altro, la necessità di aggiornare e uniformare il percorso organizzativo dei servizi territoriali anche con iniziative di carattere straordinario ed urgente, riconosce ai Distretti “*l’opportunità di istituire un riferimento/ centrale che coadiuvi i MMG, PLS, MCA per individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio*”;
- la Circolare del Ministero della Salute 0011715 – 03/04/2020 DGPRE “*Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio*” che, seguendo le raccomandazioni pubblicate a livello internazionale dalla Commissione Europea (EUCOMM) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha individuato le priorità per l’esecuzione dei test diagnostici per SARS – CoV – 2 per assicurare un uso ottimale delle risorse ed alleviare il più possibile la pressione sui Laboratori designati dalle Regioni/Province Autonome;

VISTA le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell’8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell’11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;
- n. 32 del 10.04.2020;
- n. 39 del 18.04.2020;
- n. 43 del 20.04.2020
- n. 44 del 20.04.2020
- n. 45 del 22.04.2020



Al Presidente della Regione

RICHIAMATA, nello specifico, l'OPGR n. 11 del 20 marzo 2020, che, dando attuazione al richiamato art 8 del DL n. 14/2020, ha istituito le USCA definendone, nel quadro della vigente normativa nazionale, le competenze, le sedi, il funzionamento, le modalità di conferimento degli incarichi, le dotazioni oltre che la formazione, l'impegno orario, il trattamento economico e la copertura assicurativa dei medici incaricati USCA;

RITNUTO necessario, in relazione allo scenario assistenziale venutosi a delineare a seguito dell'evoluzione della pandemia da COVID – 19, ricondurre a sistema l'attuale offerta di assistenza territoriale per la gestione della patologia da SARS – COV – 2 secondo una logica di superamento della prospettiva tipicamente specialistica e ospedale-centrica,

PRESO ATTO, in questo senso, del documento tecnico *“Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”*, allegato alla presente Ordinanza quale parte costitutiva ed integrante (All. n. 1) con il quale il Referente Sanitario per le Emergenze, avvalendosi del supporto tecnico del Dipartimento Sanità, ha delineato un modello organizzativo sinergico e combinato ottimizzando gli elementi costitutivi dei Distretti, delle Cure Primarie e della Medicina Generale;

RILEVATO, più specificatamente, che le *“Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”*, vincolanti tutte le componenti della medicina territoriale, di base e specialistica,:

- prevedono l'istituzione, in ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale, di una Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale, di seguito UCAT, per lo svolgimento delle attività ivi analiticamente descritte ed inerenti il coordinamento generale dell'assistenza territoriale assicurata dal SIEPS, dai MMG, PLS, CA e dalle USCA oltre che l'implementazione dei sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità di accesso, di responsabilizzazione e di definizione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti;
- definiscono le misure per la presa in carico e per il monitoraggio dei pazienti COVID – 19 da parte dei MMG/PLS;
- delineano le priorità dell'offerta delle cure domiciliari in emergenza COVID- 19 - garantendo la continuità assistenziale ai pazienti cronici, fragili o dimessi dagli ospedali - e le procedure organizzative per la relativa erogazione;
- implementano e puntualizzano la disciplina di cui all'Ordinanza n. 11/2020;
- definiscono i percorsi riabilitativi necessari nella fase post acuta dell'infezione COVID – 19;
- stabiliscono i criteri di priorità nell'esecuzione dei test diagnostici molecolari in aderenza alle raccomandazioni dall'OMS e dalla EUCOMM oltre che nel rispetto delle richiamate circolari ministeriali n. 11715 e 9774 del 2020;
- delineano i criteri di utilizzo dei DPI in linea con le indicazioni recate dal rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020;
- definiscono l'attività formativa che ogni ASL dovrà assicurare agli operatori sanitari impegnati nei diversi setting assistenziali anche in conformità alle raccomandazioni del rapporto ISS Covid – 19 n. 11/2020;
- prevedono e disciplinano le modalità per il ricorso alla consulenza medico-specialistica da parte dei MMG/PLS/CA e da parte dei Medici USCA;
- riportano, negli allegati 1,2,3, i seguenti moduli: *Richiesta SARS – CoV – 2 test* (allegato 1), *Modulo per attivazione USCA* (Allegato 2), *USCA – Scheda di valutazione domiciliare – paziente Covid 19* (Allegato 3);



Al Presidente della Regione

RIBADITA la centralità, nell'attuale sistema socio-sanitario, del ruolo dei MMG, dei PLS e dei MCA prioritari e fondamentali punti di riferimento per i cittadini anche nell'emergenza Covid;

CONSIDERATO che l'art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23, nel prevedere disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, al comma 5, riconosce alle Regioni la possibilità di “*impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto;*

DEMANDATO a successivo provvedimento la definizione della programmazione da produrre a seguito della suddetta assegnazione ministeriale;

PRECISATO che ai sensi di legge le disposizioni recate dalla presente Ordinanza sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di prendere atto e di approvare il Documento tecnico “*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*”, (All. n. 1)
2. di assicurare, fino a nuovo e diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte disposizioni e le misure previste nelle “*Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19*”, (All. n. 1) attenendosi strettamente ai Codici prioritari ivi identificati;
3. di procedere, in questo senso, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, all'istituzione, in ciascuna ASL della Regione Abruzzo, dell'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale (UCAT) comunicandone, nello stesso termine, le generalità del Responsabile al Referente Sanitario per le Emergenze ed al Dipartimento Sanità;
4. di demandare a successivo provvedimento la definizione della programmazione da produrre a seguito dell'assegnazione ministeriale di cui all'art. 38 comma 5 del DL n. 23/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente